

## LA VERIFICA INADEMPIMENTI: DISCIPLINA, EVOLUZIONE NORMATIVA, BENEFICI APPLICATIVI E RIFLESSIONI CRITICHE

**AGGIORNATO AL DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88**

1

La **Verifica inadempimenti** è lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l'obbligo stabilito dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui, **prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro**, occorre accertare se il beneficiario risulti **inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all'**Agenzia delle Entrate – Riscossione**, che provvede ad attivare le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.

### **L'estensione della disciplina con la Legge di Bilancio 2025**

Con la **Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)**, art. 1, comma 84, sono state introdotte modifiche sostanziali all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, entrate in vigore dal **1° gennaio 2025**, **estendendo le verifiche (per pagamento di importi superiori a 2.500,00 euro) anche per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.**

In particolare, è stato previsto che:

**84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».**

Questa estensione ha ampliato notevolmente l'ambito dei controlli, coinvolgendo direttamente i pagamenti aventi natura retributiva. **Le novità impattano quindi sulle attività delle segreterie scolastiche che dovranno procedere a tali verifiche anche per i pagamenti degli incarichi aggiuntivi – a nostro parere solo di quelli liquidati da bilancio – di importo superiore a 2.500,00 euro a favore di dipendenti e collaboratori plurimi.**

**Le verifiche sui pagamenti degli stipendi ai dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato, saranno invece a carico del MEF.** In proposito, la [Circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008](#) ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, il riferimento alle retribuzioni deve essere effettuato assumendo come base di calcolo l'importo **netto dello stipendio**, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Tale precisazione risulta di particolare rilievo per distinguere correttamente l'ambito delle verifiche e per evitare interpretazioni difformi rispetto alla normativa vigente.

Inoltre, è **parere di chi scrive che spetti sempre al MEF l'onere di effettuare le verifiche anche sui compensi accessori liquidati tramite "cedolino unico"**, in quanto le amministrazioni inseriscono soltanto il lordo dipendente e non possono conoscere l'importo netto effettivamente spettante, determinato solo al momento della liquidazione in base all'aliquota IRPEF applicata.

Pertanto:

1. Le scuole possono effettuare le verifiche unicamente sui compensi liquidati con i fondi del proprio bilancio.
2. Le verifiche su stipendi e compensi accessori liquidati da "cedolino unico" spettano esclusivamente al MEF.
3. Le verifiche devono sempre riferirsi all'importo **netto** da corrispondere, come precisato dalla Circolare MEF n. 22/2008.

#### **Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione**

Successivamente, la materia è stata ulteriormente razionalizzata e sistematizzata dal **D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – nuovo "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"**, che all'**art. 144** ha **riordinato le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni**.

Il nuovo assetto conferma l'obbligo generalizzato di verifica per i pagamenti superiori a 5.000 euro e recepisce le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, fornendo una cornice normativa unitaria e aggiornata che sostituisce e coordina le precedenti discipline.

ART.144

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

[\(articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207\)](#)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'[articolo 240-bis del codice penale](#) o del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all'[articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Infine, con l'emanazione del **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38** sono state apportate **modifiche alle modalità di verifica sui pagamenti effettuati a favore dei liberi professionisti per pagamenti di qualsiasi importo.**

Art. 2 ter

Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di qualunque ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Quindi, riassumendo le verifiche andranno effettuate nei casi seguenti:

| Categoria                                                                                                                                                                                                    | Soglia importo             | Oggetto della verifica                          | Effetti in caso di inadempienza                                  | Decorrenza | Note operative                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operatori economici (fornitori, imprese, società a prevalente partecipazione pubblica, esperti esterni per prestatori occasionali e per liberi professionisti. Per questi ultimi fino al 14/06/2026.)</b> | Oltre € 5.000 al netto IVA | Inadempienza per cartelle esattoriali ≥ € 5.000 | Blocco del pagamento e segnalazione all'agente della riscossione | Vigente    | <a href="#">Circ. MEF n. 13 del 21/03/2018</a><br>– Regolamento MEF attuativo ex art. 144, c. 4 |

|                                                                                                                                               |                                                              |                                                          |                                                                              |                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liberi professionisti<br/>(esercenti arti e professioni<br/>per l'attività professionale<br/>dai medesimi svolta) – dal<br/>15/06/2026</b> | Per<br>qualsiasi<br>importo<br>anche fino<br>a 5.000<br>euro | Inadempienza<br>per cartelle<br>esattoriali ≥ €<br>5.000 | Blocco del<br>pagamento e<br>segnalazione<br>all'agente della<br>riscossione | Dal 15<br>giugno<br>2026  | <b>Testo<br/>coordinato DL<br/>27 marzo 2026,<br/>n. 38 – Art. 2<br/>ter</b>                                         |
| <b>Persone fisiche – lavoratori<br/>dipendenti</b>                                                                                            | Oltre €<br>2.500<br>(inteso<br>come<br>import<br>netto)      | Inadempienza<br>per cartelle<br>esattoriali ≥ €<br>5.000 | Blocco del<br>pagamento e<br>segnalazione<br>all'agente della<br>riscossione | Dal 1°<br>gennaio<br>2026 | Scuole: solo<br>compensi da<br>bilancio.<br>MEF: cedolino<br>unico. ( <a href="#">Circ.<br/>MEF n.<br/>22/2008</a> ) |

### Come si effettuano le verifiche

Il servizio di Verifica inadempimenti è disponibile per tutte le **Pubbliche Amministrazioni** registrate al portale Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), con possibilità di utilizzo sia in modalità singola, sia massiva.

Selezionare dal menù: **Verifica inadempienza 48-bis comma 1-bis > Verifica Puntuale**

### Funzioni principali

- Consultazione delle posizioni debitorie dei soggetti;
- Gestione massiva delle richieste di verifica;
- Segnalazione all'Agente della riscossione competente entro cinque giorni;
- Stampa della **liberatoria** in caso di assenza di morosità;
- Consultazione dell'ambito territoriale di competenza dell'Agente della riscossione.

### Benefici per le amministrazioni

- **Tutela delle finanze pubbliche** tramite il blocco dei pagamenti a soggetti morosi;
- **Acquisizione tempestiva delle informazioni** sulle posizioni debitorie;
- **Automazione e digitalizzazione** delle procedure, con riduzione degli oneri amministrativi;
- **Immediatezza delle azioni di recupero** nei confronti dei soggetti inadempienti.

In caso di necessità, per i pagamenti già effettuati dal 01/01/2025 fino all'entrata in vigore del nuovo Testo Unico (27/03/2025), e che dovevano quindi essere assoggettati alle verifiche si può procedere al controllo **“ora per allora”** tramite l'utilizzo dell'“[Allegato A](#)” messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sarebbe anche opportuno informare i dipendenti e i collaboratori di queste novità inserendo una **specifica nota informativa** negli avvisi di selezione e negli incarichi/contratti.

6

### **Commento conclusivo**

Con la Legge di bilancio 2026 si rafforza l'attenzione sui liberi professionisti, estendendo dal 15/06/2026 la verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 anche ai pagamenti fino a € 5.000,00. In tali casi, la verifica riguarda inadempienze derivanti da cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00.

Le novità introdotte meritano una riflessione critica. Se da un lato è comprensibile l'intento di rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, dall'altro appare eccessivo e distorsivo bloccare il pagamento di stipendi e compensi accessori derivanti da rapporti di lavoro.

Lo scopo della semplificazione e della sburocratizzazione, è anche quello di non gravare le amministrazioni periferiche e le segreterie scolastiche di adempimenti e oneri impropri, trasformando – in questo caso – Dirigenti Scolastici, Direttori SGA e personale amministrativo in esattori. Porteremo questa riflessione al Tavolo MIM dedicato.

Riteniamo, in conclusione, che la lotta all'evasione fiscale debba essere perseguita attraverso strumenti strutturali, equi e proporzionati, coerenti con i principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

Lì, 05.06.2026

D'INTESA CON IL PRESIDENTE

I VICE PRESIDENTI

Alessandra Ferrari e Marco Santini